

Palermo, ~~16~~ 16 GIU. 2012

Prot. n. 2012/D2/34622

Contratto di affidamento di incarico di consulente tecnico di parte nella causa dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Messina proposta da [REDACTED], in servizio presso la Direzione Provinciale di Messina, avverso provvedimento di diniego dipendenza infermità da causa di servizio e concessione equo indennizzo.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia (di seguito denominata solo "Direzione Regionale") con sede legale in Palermo Via Konrad Roentgen n. 3, codice fiscale/e partita IVA n. 06363391001, in persona del Dott. Castrenze Giamportone, Direttore Regionale, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede suddetta;

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", partita IVA e codice fiscale 03051890832, in persona del rappresentante legale, dott. Giuseppe Pecoraro, elettivamente domiciliata, ai fini del presente contratto presso la sede legale sita in via Consolare Valeria 1, 98122 Messina,

Premesso che

- con ricorso, iscritto al n. 6409/08 R.G., proposto dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Messina [REDACTED] dipendente in servizio presso la Direzione Provinciale di Messina, aveva richiesto al Giudice adito:

- 1) *preliminarmente accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della [REDACTED] per averla contratta in servizio e per causa di servizio a cagione della esposizione prolungata a fattore morbigeno determinato da un ambiente di lavoro non adeguatamente protetto (vibrazioni, posture obbligate microtraumi reiterati nel tempo);*
- 2) *conseguentemente accertare e dichiarare il rapporto di causalità della lesione all'integrità psico-fisica con il quadro patologico di cui sopra da ascrivere alla tabella A categoria VIII del DPR 461/01;*
- 3) *Condannare L'agenzia delle Entrate in persona del legale rapp. te pro-tempore alla corresponsione dell'equo indennizzo nella misura di legge oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda (14.7.04)".*

- il Giudice Unico della Sezione lavoro del Tribunale di Messina ha disposto all'udienza dell' 11/4/2012, C.T.U. medico legale.

- considerato che, qualora la relazione peritale del c.t.u. dovesse aderire alle tesi sostenute dal legale ██████████, questa Direzione Regionale non sarebbe, verosimilmente, in grado di controdedurre compiutamente in un ambito tecnico-specialistico quale quello in argomento, in cui non ha alcuna competenza, si è ravvisata l'esigenza di nominare, nell'ambito della presente causa, un proprio consulente tecnico di parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c. ;

- per l'affidamento del superiore incarico questa Direzione Regionale ha condotto apposita indagine di mercato fra professionisti del settore;

- a conclusione dell'esperita indagine, la dott.ssa Sapienza risulta aver presentato la migliore offerta tecnico-economica, offerta che questa Direzione Regionale ha quindi trasmesso alla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Ufficio Gare e Contenzioso per la prevista autorizzazione che è stata rilasciata in data 25/5/2012

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1- Valore della Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

La Direzione Regionale, con il presente contratto, affida l'incarico tecnico di cui all'oggetto alla dott.ssa Daniela Sapienza che, con la qualifica di Dirigente Medico, svolge attività in regime libero - professionale *intramoenia* presso la sopra citata Azienda ospedaliera.

Art.3 - Modalità e termine di esecuzione

La dott.ssa Daniela Sapienza si obbliga ad eseguire le prestazioni dedotte a regola d'arte, con la diligenza e competenza professionale richieste dal tipo di prestazione.

Art. 4 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla dott.ssa Daniela Sapienza di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

In caso di inadempimento di tale obbligo, fermo restando il diritto da parte della Direzione Regionale al risarcimento del danno, il presente atto si risolverà di diritto.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

4
E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

Art. 10 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Palermo.

Per l'A.O.U. Policlinico "G. Martino"
Il Rappresentante Legale
(Dott. Giuseppe Pecoraro)

Per la Direzione Regionale
IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Castrenze Ciamporone)

Il dott. Giuseppe Pecoraro, rappresentante legale dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino", dichiara di conoscere ed espressamente approva le clausole e le condizioni contenute negli articoli qui di seguito elencati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.

- Art. 1 - Valore della promessa.
- Art. 2 - Oggetto del contratto.
- Art. 3 - Modalità e termine di esecuzione.
- Art. 4 - Divieto di cessione del contratto.
- Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento.
- Art. 6 - Riservatezza.
- Art. 7 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 8 - Disposizioni antimafia.
- Art. 9 - Recesso.
- Art. 10 - Foro competente.

F. P.
Dott. Giuseppe Pecoraro